

DECISIONE (UE) 2018/8 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 12 dicembre 2017****relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, in particolare il punto 12,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Lo strumento di flessibilità è destinato a permettere il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche.
- (2) Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è pari a 600 000 000 EUR (a prezzi 2011), conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza, è necessario mobilitare urgentemente importi supplementari sostanziali per finanziare le misure al riguardo.
- (4) Dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nell'ambito del massimale di spesa della rubrica 3 (*Sicurezza e cittadinanza*), risulta necessario mobilitare lo strumento di flessibilità per un importo pari a 837 241 199 EUR oltre i massimali della rubrica 3 per integrare il finanziamento disponibile nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, al fine di finanziare misure nel settore della migrazione, dei rifugiati e della sicurezza. L'importo comprende gli importi annullati negli anni precedenti del Fondo di solidarietà dell'Unione europea e del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e resi disponibili per lo strumento di flessibilità in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.
- (5) Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilitazione dello strumento di flessibilità dovrebbero essere ripartiti su più esercizi.
- (6) Al fine di consentire una rapida utilizzazione dei fondi, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dall'inizio dell'esercizio 2018,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2018, lo strumento di flessibilità è mobilitato per mettere a disposizione l'importo di 837 241 199 EUR in stanziamenti di impegno nella rubrica 3 (*Sicurezza e cittadinanza*).

L'importo di cui al primo comma è utilizzato per finanziare misure volte a far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza.

⁽¹⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

2. Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, la distribuzione degli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilitazione dello strumento di flessibilità è così stimata:

- a) 464 039 631 EUR nel 2018;
- b) 212 683 883 EUR nel 2019;
- c) 126 354 910 EUR nel 2020;
- d) 34 162 775 EUR nel 2021.

Gli importi specifici per ciascun esercizio finanziario sono autorizzati conformemente alla procedura annuale di bilancio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI

Per il Consiglio
Il presidente
K. SIMSON
